SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 143**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 giugno 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI COSTITUZIONALI

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dai membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige».

AVVERTENZA

Il testo della legge costituzionale è stato approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Senato della Repubblica in seconda votazione nella seduta del 16 giugno 1993 e dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda votazione, nella seduta del 4 marzo 1993.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del testo seguente un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali, possono domandare che si proceda al* referendum *popolare.*

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352

Art. 1.

1. All'articolo 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 40 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è inserito il seguente:

«Art. 40-*bis*. — Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.

Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 48 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è inserito il seguente:

«Art. 48-*bis*. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».

Art. 4.

1. All'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

Art. 5.

1. All'articolo 4 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis)* ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

2. All'articolo 5 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il numero 5) è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 4 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il numero 1) è abrogato.

93A3542

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 marzo 1993.

Esaurimento degli stanziamenti relativi agli anni 1991 e 1992 per la concessione del credito d'imposta.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1992, n. 247, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, recante norme sulla concessione di agevolazioni per investimenti innovativi ai sensi della predetta legge n. 317/1991;

Viste le dichiarazioni per la concessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 6 della legge n. 317/1991, trasmesse nel periodo compreso tra il 14 aprile 1992 ed il 31 dicembre 1992;

Visti i propri decreti con i quali, nel corso dell'anno 1992, sono stati concessi crediti d'imposta per un importo complessivo pari a L. 133.560.557.000;

Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 10 della predetta legge n. 317/1991;

Decreta:

Art. 1.

Sono esauriti gli stanziamenti relativi agli anni 1991 e 1992 per la concessione del credito d'imposta di cui all'art. 6 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nei territori che non beneficiano della riserva in favore del Mezzogiorno prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 2.

È trasferita allo stato di previsione dell'entrata la somma di L. 133.560.557.000, corrispondente al totale dei crediti d'imposta concessi a valere sugli stanziamenti relativi agli anni 1991 e 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1993

Il ministro: GUARINO

93A3504

DECRETO 14 giugno 1993.

Autorizzazione alla società Vitasì assicurazioni S.p.a., in Torino, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, V e VI nonché riassicurativa nel ramo vita I ed approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 28 aprile 1992, e le successive integrazioni e modificazioni, con le quali la Vitasì assicurazioni S.p.a. con sede in Torino, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 330356 del 4 febbraio 1993 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 5 febbraio 1993;

Viste le lettere n. 330931 e 330932 del 10 marzo 1993 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato

il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che la SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a. in Torino, in qualità di azionista di maggioranza della Vitasì assicurazioni S.p.a., si è impegnata a non procedere all'alienazione della propria partecipazione di controllo nel primo triennio di attività;

Decreta:

Art. 1.

La Vitasì assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I, V e VI nonché riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

La SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a. potrà procedere all'alienazione delle proprie azioni di controllo della Vitasì assicurazioni S.p.a. nel primo triennio di attività, previa autorizzazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla Vitasì assicurazioni S.p.a., con sede in Torino:

1) tariffe di assicurazione mista (tasso tecnico 0% e 4%), a premio annuo costante comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista (tasso tecnico 0% e 4%), a premio annuo rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione. I tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista (tasso tecnico 0% e 4%), a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da abbinare alle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tariffe di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 7);

9) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

10) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 9);

11) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

12) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 11);

13) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità;

14) condizioni speciali di polizza da abbinare alla tariffa di cui al precedente punto 13);

15) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità permanente, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 13);

16) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo limitato a capitale decrescente annualmente o semestralmente o quadrimestralmente o trimestralmente o mensilmente di un importo costante uguale a rispettivamente 1/n, 1/2n, 1/3n, 1/4n, 1/12n del capitale iniziale, comprese le condizioni di applicazione;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico a capitale decrescente annualmente o semestralmente o quadrimestralmente o trimestralmente o mensilmente di un importo costante uguale a rispettivamente 1/n, 1/2n, 1/3n, 1/4n, 1/12n del capitale iniziale, comprese le condizioni di applicazione;

19) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 18);

20) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico di una rendita certa in caso di premorienza in rate annuali, semestrali, quadrimestrali, trimestrali, mensili, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo limitato di una rendita certa in caso di premorienza in rate annuali, semestrali, quadrimestrali, trimestrali, mensili;

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tariffe di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria;

25) tariffe di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo pari a 1/n del capitale iniziale a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria;

26) condizioni di applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti 24) e 25);

27) tariffe di capitalizzazione a premio unico con prestazioni rivalutabili (tasso tecnico 0% e 4%);

28) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 27);

29) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 27);

30) tariffe di capitalizzazione a premi ricorrenti con prestazioni rivalutabili (tasso tecnico 0% e 4%);

31) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 30);

32) condizioni di applicazione della tariffa di cui al precedente punto 30);

33) addizionali di frazionamento per le tariffe di capitalizzazione a premi ricorrenti;

34) tariffe di capitalizzazione a premio unico con prestazioni rivalutabili (tasso tecnico 0% e 4%) per operazioni in forma collettiva;

35) condizioni di applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 34);

36) condizioni speciali di carenza per assicurazioni assunte senza visita medica;

37) condizioni generali per assicurazioni con visita medica in assenza del test HIV;

38) condizioni di applicazione ed assicurazioni collettive delle tariffe in caso di morte adottate per le assicurazioni individuali;

39) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione;

40) condizioni generali di assicurazione;

41) regolamento della gestione denominata «Vitasi»;

42) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 4%),

43) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 4%);

44) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 4%);

45) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 4%);

46) tariffa di assicurazione di rendita immediata per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

47) tariffa di assicurazione di rendita immediata per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

48) tariffa di assicurazione di rendita immediata per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%).

49) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

50) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);

51) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);

52) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

53) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0% 4%);

54) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 4%);

55) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto. al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

56) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

57) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

58) tariffa di opzione, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

59) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

60) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

61) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

62) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

63) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

64) coefficiente per la conversione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

65) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

66) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

67) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio rivalutabile di cui al precedente punto 42);

68) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0% e 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 43);

69) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0% e 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio rivalutabile di cui al precedente punto 44);

70) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0% e 4%, con controassicurazione a premio unico, di cui al precedente punto 45);

71) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 46);

72) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 47);

73) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 48);

74) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di rendita vitalizia immediata a premio unico su un gruppo di due teste di cui ai precedenti punti 49), 50), 51) e 52);

75) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

76) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

77) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

78) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione in forma collettiva;

79) condizioni di polizza, da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 77), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

80) condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi di cui al punto 77), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

In relazione ai tassi di frazionamento di cui ai precedenti punti 64) e 65) si precisa che l'ammortamento dei premi annui in rate sub-annuali è determinato in senso demografico-finanziario e che pertanto si estingue nel caso di decesso dell'assicurato. Ne consegue che per le forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, dovrà essere liquidato, in caso di decesso dell'assicurato, l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione;

81) tariffa n. 424D - assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo costante con capitale e premio espressi in dollari USA e con rivalutazione del capitale assicurato in relazione al tasso di rendimento della Gestione speciale portafoglio estero - serie dollaro USA;

82) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di cui al punto 81);

83) tariffa n. 425D - assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico con capitale e premio espressi in dollari USA e con rivalutazione del capitale assicurato in relazione al tasso di rendimento della Gestione speciale portafoglio estero - serie dollaro USA;

84) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di cui al punto 83);

85) tariffa n. 426F - assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo costante con capitale e premio espressi in franchi svizzeri e con rivalutazione del capitale assicurato in relazione al tasso di rendimento della Gestione speciale portafoglio estero - serie franco svizzero;

86) condizioni di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di cui al punto 85);

87) tariffa n. 427F - assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico con capitale e premio espressi in franchi svizzeri e con rivalutazione del capitale assicurato in relazione al tasso di rendimento della Gestione speciale portafoglio estero - serie franco svizzero;

88) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di cui al punto 87);

89) tariffa n. 424M - assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo costante con capitale e premio espressi in marchi tedeschi e con rivalutazione del capitale assicurato in relazione al tasso di rendimento della Gestione speciale portafoglio estero - serie marco tedesco;

90) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di cui al punto 89);

91) tariffa n. 425M - assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico con capitale e premio espressi in marchi tedeschi e con rivalutazione del capitale assicurato in relazione al tasso di rendimento della Gestione speciale portafoglio estero - serie marco tedesco;

92) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di cui al punto 91);

93) tariffa n. 426Y - assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo costante con capitale e premio espressi in yen giapponesi e con rivalutazione del capitale assicurato in relazione al tasso di rendimento della Gestione speciale portafoglio estero - serie yen giapponese;

94) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di cui al punto 93);

95) tariffa n. 427Y - assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio unico con capitale e premio espressi in yen giapponesi e con rivalutazione del capitale assicurato in relazione al tasso di rendimento della Gestione speciale portafoglio estero - serie yen giapponese;

96) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, della tariffa di cui al punto 95);

97) regolamento della Gestione speciale separata denominata Portafoglio estero - serie dollaro USA;

98) regolamento della Gestione speciale separata denominata Portafoglio estero - serie franco svizzero;

99) regolamento della Gestione speciale separata denominata Portafoglio estero - serie marco tedesco;

100) regolamento della Gestione speciale separata denominata Portafoglio estero - serie yen giapponese;

101) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio per ognuna delle predette tariffe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1993

Il direttore generale: CINTI

93A3505

MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 26 aprile 1993.

Determinazione degli interventi della regione Calabria da ammettere al contributo di cui all'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n. 122, seconda annualità, anno 1990.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate.

nonché modificazioni del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto in particolare il comma sesto dell'art. 3 della medesima legge, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determina, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi, tenuto conto dei programmi comunali e delle conseguenti deliberazioni regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1989, con il quale il Ministro per i problemi delle aree urbane è stato delegato all'esercizio delle funzioni di cui alla legge n. 122/1989;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge sopracitata che prevedono la concessione, da parte dello Stato, di contributi a favore dei comuni individuati dalle regioni per la realizzazione di interventi prioritari inseriti nei programmi urbani dei parcheggi;

Visto il regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, approvato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 febbraio 1990, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 2 marzo 1990, n. 51;

Visti i propri decreti 6 aprile 1990 e 27 settembre 1991 con i quali, nell'ambito del volume massimo di mutui attivitabili nel biennio 1989-1990, si è preordinata, a favore di ciascuna regione, la quota di competenza;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1991 con cui si è provveduto ad ammettere a contributo gli interventi prioritari riferiti alla prima annualità;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Calabria n. 1414 del 28 marzo 1991, con la quale la regione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 122/1989 ha:

individuato i comuni tenuti alla realizzazione dei P.U.P. di cui sopra, revocando le precedenti delibere n. 2793 del 18 settembre 1989 e n. 168 dell'8 febbraio 1990;

approvato i programmi già trasmessi dai comuni, in attuazione delle due precedenti delibere revocate;

stabilite le priorità degli interventi, secondo i criteri fissati dagli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto ministeriale n. 41/1990;

Vista la delibera della giunta regionale della Calabria n. 112 del 27 gennaio 1992, con la quale è stato deliberato di:

incrementare di ventidue comuni il programma di interventi preordinato con la precedente delibera n. 1414/1991;

elevare le somme ammissibili a contributo in relazione agli interventi già previsti nella medesima delibera in ventisette comuni;

Considerato che la regione Calabria, uniformandosi al parere espresso dal Dipartimento delle aree urbane e condiviso dalla Conferenza Stato-regioni, ha determinato, rispettivamente con nota n. 8027 di prot. in data 4 novembre 1991 e con tele del 12 febbraio 1993 di stralciare dall'elenco dei comuni quelli in stato di dissesto e quelli con interventi non superiori a 50 posti auto;

Considerato che in relazione alla conseguente priorità degli interventi, alla tipologia degli stessi, nonché ai parametri di valutazione applicabili a ciascuno di essi, la spesa ammissibile a contributo statale viene a determinarsi nell'importo segnato a margine di ciascun intervento, così come indicato nel quadro «A» che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante;

Considerato altresì che i P.U.P. comunali, così come approvati, soddisfano i disposti della legge n. 122/1989;

Visto che l'ammontare dei costi degli interventi riportati nel quadro «A» trova capienza nell'ambito della quota attribuita alla regione Calabria, come risulta dai citati decreti ministeriali 6 aprile 1990 e 27 settembre 1991;

Visto il parere espresso dalla richiamata Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 dicembre 1992 e tenuto conto delle proposte intese raggiunte tra il Dipartimento delle aree urbane ed il presidente della giunta regionale della Calabria circa le modifiche da apportare ed apportate all'ordine di priorità adottato con la delibera n. 122/1992;

Visto il proprio decreto del 13 dicembre 1990, con il quale si è provveduto all'impegno della somma di 250 miliardi occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 della legge n. 122/1989, a carico del capitolo 7651, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio 1992;

Determina

gli interventi di cui all'elenco che segue, approvati secondo l'ordine di priorità convenuto tra il Dipartimento delle aree urbane e la regione Calabria, sono ammessi al contributo previsto dall'art. 4 della legge 24 marzo 1989, n. 122, quale seconda annualità del programma urbano dei parcheggi 1989-1990, entro il limite massimo di spesa a fianco di ciascuno di essi indicato.

N. d'ord.	Comune	Denominazione intervento	Posti pubblici	Spesa ammessa (ml.)
12	Crotone	Via Cutro	275	688
12	Crotone	Tribunale	150	375
12	Crotone	Viale Gramsci	190	475
12	Crotone	Corso Mazzini	175	438
12	Crotone	Ospedale	190	475
13	Corigliano Calabro	Centro	320	800
14	Rossano Calabro	Delegazione	158	2.904
15	Rende	Via Kennedy	124	800
16	Taurianova	Nuova Pretura	65	950
17	S. Giovanni in Fiore	Via Bainsizza	240	600
18	Cassano Jonio	Via A. Diaz	90	585
19	Palmi	San Giorgio	116	300
20	Gioia Tauro	Piazza Marconi	100	950
22	Siderno	Condassondolo	540	500
24	Cirò Marina	Artino	120	300
25	Rosarno	Poliarticolato	240	600
27	Locri	Parcheggio	75	1.063
28	Villa San Giovanni	Vari	690	3.009
29	Amantea	Park Amantea	330	825
30	Bagnara Calabra	Lungomare	100	250
34	Soverato	Vari	390	975
35	Melito Porto Salvo	Pilati	120	300
36	Scalea	Arenile	160	400
38	Pizzo Calabro	Costone Papa	221	500
39	Belvedere Marittimo	Marina	240	600
41	Castrolibero	Campo sportivo	80	200
42	Trebisacce	Via Newton	80	200
43	Caulonia	Lungomare	80	200
44	Fuscaldo	Marina-centro	80	200
45	Bovalino	Via Marina	80	200
46	Crosia	Madonna di Pietà	80	200
48	Girifalco	Parcheggio	60	150
49	Roccella Ionica	Parcheggio	80	200
51	Chiaravalle	Piazza Mercato	60	35
53	Marina di Gioiosa Ionica	Via Colombo (nord)	80	200
54	San Lucido	Parcheggio	80	200
55	Praia a Mare	Piazza Sturzo	103	300
57	Scilla	Moracina-marina	80	200
58	Ardore	Piani d'Arca-Ficar.	80	200

N d'ord	Comune	Denominazione intervento	Posti pubblici	Spesa ammessa (ml.)
59	Condofuri	Zone 1) e 2)	160	400
61	Nocera Terinese	Parcheggio	80	200
64	Sersale	Area Vallone	100	250
65	Villapiana	Parcheggio	80	200
66	Briatico	Marina S. Irene	120	300
68	Montepaone	Chiesa-centro	80	200
69	Montauro	Ceci-Franco	80	200
76	Squillace	Frazione Marina	160	400
77	Galafro	Terme	80	200
78	Staletti	Caminia	140	350
79	Joppolo	Monte Poro	120	300
80	Roseto Capo Spulico	Piano d'Orlando	80	200
81	Zambrone	Marina Sciabache	80	250
82	Santo Stefano	Mannoli	60	150
83	Parghelia	Marina di Grazia	140	350
84	San Nicola Arcella	P. Villa - s.s. 18	180	250
86	Taverna	Sant'Angelo	100	250
88	Stilo	Via Marconi	100	150
91	Polistena	Poliarticolato	200	500
92	Cittanova	Vari	176	440
94	Mesoraca	Via XX Settembre	100	250
95	San Marco Argentano	Ospedale	120	300
96	Gioiosa Ionica	Viale Stazione	100	250
97	Oppido Mamertina	Vallica	120	300
99	Terranova da Sibari	V Giovanni XXIII	100	250
103	Melissa	Valle di Case	80	200
104	S. Maria del Cedro	S Maria-centro	86	250
105	Gimigliano	Porto-centro	60	150
106	Campana	S Antonio	120	300
108	Palizzi	Lurio	80	200
109	Grisolia	Grisolia scalo	80	200
110	S. Vito sullo Jonio	Scuole elementari	60	150
111	Monterosso Calabro	Contrada Bucciari	80	200
78 Comuni			Totali . .	31.837

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
CONTE

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

93A3492

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 maggio 1993.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500 dedicate alla «Flora e fauna da salvare».

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 160500 del 15 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1993, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 500 dedicate alla «Flora e fauna da salvare» 1993;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 500 dedicate alla «Flora e fauna da salvare» — entro il 30 settembre 1993 — direttamente presso la sezione Zecca o tramite versamento sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica», piazza G. Verdi, 10, 00198 Roma, alle condizioni suddette:

prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per acquisti unitari di monete

	Versione ordinaria F.d.C.	Versione Proof
a) da 1 a 1500	L. 27.000	L. 53.000
b) da 1501 a 3000	» 26.600	» 52.200
c) da 3001 e oltre	» 26.200	» 51.400

gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

Il predetto Istituto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti è tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta delle monete in questione, la cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvederà a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A3530

DECRETO 24 maggio 1993.

Emissione di monete d'argento da L. 500, celebrative del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 884776 del 4 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 13 novembre 1992, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1993;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 500 celebrativa del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 500, celebrative del 650° anniversario dell'istituzione dell'Università di Pisa, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o	legale	tolleranza in + o
Argento	500	32	835	3‰	g 15	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: figura femminile simboleggiante l'Italia, legge, assisa su scranno; a sinistra un cherubino simbolo dell'Università di Pisa; in alto in giro «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «DRIUTTI»;

sul rovescio: su un cartiglio architetture di Pisa; a sinistra lo stemma della città; sotto un'ancora; in giro leggenda «650° ANNIVERSARIO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DI PISA»; in alto a sinistra «L. 500»; a destra «1993» e «R»;

sul bordo in rilievo: Fregi e «R.I.».

Art. 4.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Art. 5.

Le monete da L. 500 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 21 settembre 1993.

Art. 6.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

93A3531

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 9 giugno 1993.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione del Piemonte per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 7116).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991 e n. 5948 del 28 gennaio 1992 e 6359 del 22 luglio 1992;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni con la quale questa Commissione ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nei capoluoghi di regione;

Visto l'art. 3 del citato regolamento, approvato con la citata delibera n. 5388 del 2 luglio 1991;

Vista la nota del 24 maggio 1993 con la quale il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ha comunicato le dimissioni del dott. Giuseppe Pichetto dall'incarico di membro della commissione del Piemonte per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Considerato che, con riferimento alle dimissioni in parola, il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ha proceduto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato regolamento n. 5388 del 2 luglio 1991, alla designazione del dott. Giovanni Giustetto, in sostituzione del dimissionario dott. Giuseppe Pichetto, e del dott. Gino Bruno, in sostituzione del dott. Giovanni Giustetto, rispettivamente a membro effettivo e membro supplente della commissione del Piemonte per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Considerata la necessità, in relazione a quanto premesso, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

La composizione della commissione del Piemonte per l'albo dei promotori di servizi finanziari di cui alla delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, è modificata con la sostituzione del membro effettivo, dott. Giuseppe Pichetto, con il dott. Giuseppe Giustetto, nonché del componente supplente, dott. Giuseppe Giustetto, con il dott. Gino Bruno.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 9 giugno 1993

Il presidente: BERLANDA

93A3509

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 14 maggio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 19 marzo 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1 *(Istituzione, denominazione e sigillo dell'Università)* - il secondo comma è eliminato e sostituito con il seguente: «Il marchio-logotipo si basa su un acronimo della dizione completa dell'Università. Con effetto di filigranatura appare sul fondo del logo la rappresentazione della testa della Minerva dello scultore Pietro Cascella. La dicitura completa dell'Ateneo appare inserita lungo la curvatura di un volume della Minerva.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 14 maggio 1993

Il rettore: CRESCENTI

93A3470

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante: «Acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma».

Il decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante: «Acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1993.

93A3543

Mancata conversione del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 116, recante: «Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359».

Il decreto-legge 21 aprile 1993, n. 116, recante: «Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1993.

93A3544

ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI

Approvazione del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso a documenti amministrativi».

Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INADEL 25 gennaio 1993, n. 31, è stato approvato il seguente regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n 241

Art 1

Ambito di applicazione

1 Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte o promossi d'ufficio, ai sensi dell'art 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n 241

2 Tutti i procedimenti di cui al comma 1 debbono concludersi con l'adozione del provvedimento espresso al quale sono finalizzati

3. Ogni provvedimento emanato a conclusione di uno dei procedimenti predetti deve essere motivato nei modi indicati nell'art. 3 e, ricorrendone i presupposti, dall'art 12 della legge n 241 del 1990 e deve essere comunicato all'interessato ovvero al suo rappresentante o tutore o all'ente di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n 804, nonché all'intervento per disposizione di legge, con atto indicante il termine e l'autorità alla quale è possibile proporre ricorso

4 Per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, viene indicato il termine entro il quale esso deve concludersi In assenza di tale indicazione il termine è di trenta giorni, ai sensi dell'art 2 della legge n 241 del 1990

Art 2

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1 Per i procedimenti d ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Istituto abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere

2 Qualora l'atto propulsivo promani da organo o da ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Istituto, della richiesta o della proposta

Art 3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziative di parte

1 Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza, redatta dall'interessato nelle forme e nei modi stabiliti dall'Istituto, ove determinati, e corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento

Art 4

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1 All atto della presentazione dell'istanza viene rilasciata al soggetto interessato una ricevuta, con le indicazioni di cui all'art 8, comma 2, della legge n 241 del 1990, in conformità a quanto disposto dal successivo comma 6 dell'art 5 Eventuali indicazioni parziali dovranno essere integrate con successive comunicazioni scritte da parte del responsabile del procedimento Per le istanze inviate a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

2. Nei casi in cui l'istanza non sia stata formulata o presentata nei modi stabiliti e, quindi, risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni indicando le cause della irregolarità o della incompletezza In questi casi il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3 Qualora la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, tutti gli elementi di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241 del 1990, saranno resi noti mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dalla direzione generale.

4. L'istanza prodotta e/o presentata da un mandatario del diretto interessato, dovrà essere corredata, a pena di irricevibilità, del mandato con il quale si autorizza esplicitamente l'Istituto a rilasciargli ricevuta e a fornirgli le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241 del 1990

5. Al di fuori dei casi di cui ai commi 6 e 7, la comunicazione prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 241 del 1990 viene inviata ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti o che debbono intervenire nel procedimento per disposizioni di legge, nonché ai soggetti direttamente interessati ai procedimenti iniziati d'ufficio e a coloro che abbiano inviato l'istanza per posta semplice, ove non sia stato prescritto l'invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

6 Ogni tipo di atto potrà essere predisposto con sistemi automatizzati, nel qual caso l'indicazione a stampa dell'organo e del nominativo del funzionario terrà luogo della sottoscrizione.

7. I soggetti che hanno titolo alla comunicazione possono far valere, ai sensi dell'art 8, comma 4, della legge n. 241 del 1990, l'omissione, il ritardo o l'irritualità delle comunicazioni e ogni altra inosservanza del presente regolamento mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire chiarimenti entro il termine massimo di dieci giorni, anche con comunicazioni telegrafiche, telefoniche, telematiche o via fax Resta salvo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

8 La Direzione generale e ciascuna sede provinciale con comunicazione generale, anche tramite affissioni, renderanno note le modalità per prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge n. 241 del 1990

9 Memorie scritte e documenti, diversi da quelli prescritti, potranno essere presentati, ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della legge n 241 del 1990, entro il termine pari ai due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempreché il procedimento stesso non sia già concluso, da parte di coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale

Art 5.

Responsabilità del procedimento e del provvedimento

1 Le strutture organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, dell'adozione o della promozione del provvedimento, sono le direzioni centrali, gli uffici, le unità operative e i settori da esse dipendenti, se i procedimenti e i provvedimenti conclusivi rientrano nella competenza degli organi centrali, nonché gli uffici, le unità operative e i settori periferici, se i procedimenti e i provvedimenti conclusivi sono di competenza delle sedi provinciali.

2 Salva diversa determinazione, il responsabile del procedimento è il funzionario preposto alla struttura organizzativa cui è assegnata, anche con atto generale di organizzazione, la trattazione del procedimento amministrativo o il suo sostituto nei periodi di assenza temporanea

3 Responsabile dell'adozione del provvedimento finale o della sua promozione è il funzionario preposto all'ufficio nel cui ambito opera la struttura organizzativa assegnataria del procedimento amministrativo o il suo sostituto nei periodi di sua assenza temporanea.

4 Il responsabile della struttura organizzativa competente può affidare a se stesso o ad altro personale addetto alla struttura la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

5 Se in un procedimento amministrativo intervengono più strutture organizzative, ciascuna struttura è responsabile degli atti di competenza e per il tempo alla stessa assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di spettanza

6. Il nominativo del responsabile del procedimento e la struttura organizzativa competente sono comunicati ai soggetti indicati nell'art 5, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

7. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge n. 241 del 1990 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 luglio 1968, n 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

8 Sono adottati dal dirigente di ciascuna unità organizzativa, sentito il responsabile del procedimento, i provvedimenti con i quali si dispongono accertamenti tecnici ed ispettivi o si richiede l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 15 e 17 della legge n. 241 del 1990. Di tali evenienze il responsabile del procedimento ne darà comunicazione ai soggetti comunque interessati al procedimento nonché il provvedimento finale

Art 6

Partecipazione al procedimento

1. Possono intervenire nel procedimento amministrativo i soggetti i quali documentino, a pena di inammissibilità, che dal provvedimento amministrativo conclusivo può derivare loro, come effetto diretto nello stesso, un rilevante pregiudizio concretamente individuabile.

2 Ai sensi dell'art. 9 della legge n 241 del 1990, oltre agli enti di patronato, la cui personalità e funzione è riconosciuta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n 804, possono intervenire nel procedimento anche le associazioni o i comitati portatori di interessi diffusi, che si siano accreditati come tali presso l'INADEL depositando copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. L intervento nei procedimento amministrativo ai sensi dell art 9 della legge n. 241 del 1990 può essere esperito con atto scritto e sottoscritto indirizzato e presentato al funzionario della competente struttura organizzativa che ne verifica la ricevibilità I soggetti di cui all'art 3, comma 3, e quelli intervenuti ai sensi del citato art. 9 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti Si osservano le disposizioni in ordine alle comunicazioni previste dall'art 8 della legge n 241 del 1990.

3 Gli atti di intervento pervenuti oltre il termine di cui all'art 3, comma 8, saranno presi in considerazione solo ove possibile, senza aggravio per la trattazione del procedimento in questione o degli altri procedimenti in trattazione presso la stessa struttura organizzativa. L'Istituto potrà predisporre dei moduli relativi a tali atti e, comunque, gli stessi dovranno contenere tutti gli elementi per l'individuazione del procedimento nel quale si intende intervenire, nonché le generalità e il domicilio del richiedente e i motivi dell'intervento.

Art 7

Termine finale del procedimento

1 Negli allegati «*A*» e «*B*», parti integranti del presente regolamento, sono indicati i termini entro i quali, per ciascun tipo di procedimento, dovrà essere adottato il provvedimento finale ovvero nei caso di provvedimenti recettizi, la data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. I predetti termini si intendono sospesi nei casi in cui l'Istituto, per completare l'istruttoria, abbia necessità di acquisire la documentazione essenziale presso enti esterni e datori di lavoro.

2 I termini ricominciano a decorrere dal momento dell'avvenuta regolarizzazione o della ricezione della documentazione I termini di cui agli allegati «*A*» e «*B*» potranno essere abbreviati con determinazione del direttore generale Il direttore generale, eccezionalmente e con atto motivato, da comunicare al consiglio di amministrazione, può fissare termini più ampi per comprovata impossibilità rappresentata dal responsabile del procedimento; per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, per consentire la graduale normalizzazione di particolari situazioni di giacenza Di tali evenienze il responsabile del procedimento ne darà comunicazione ai soggetti comunque interessati al procedimento nonché al provvedimento finale

3. L'espletamento dell'istruttoria e di altro adempimento procedimentale sono considerati atti a rilevanza meramente interna e strumentali rispetto all'adozione del provvedimento finale richiesto con l'istanza o conseguente all'iniziativa d'ufficio.

4. I tempi necessari per l'acquisizione di pareri e valutazioni indispensabili ai fini dell'adozione del provvedimento rientrano in quelli previsti per i singoli procedimenti qualora siano resi da professionisti o tecnici dipendenti dell'Istituto. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge n. 241 del 1990, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Istituto, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletametno delle fasi stesse.

5. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, in cui lo stesso deve essere esercitato.

6 Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale la amministrazione deve adottare la propria determinazione Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformità.

7. I termini previsti dal presente regolamento costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine

8 Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9 Per i provvedimenti e i procedimenti previsti da nuove norme, i termini saranno comunicati di volta in volta con le necessarie forme di pubblicità.

Art 8

Disposizioni finali

1. Con successiva norma regolamentare saranno individuati eventuali apporti endoprocedimentali di pertinenza dell'Istituto nei procedimenti di competenza di altre amministrazioni, in tale sede verranno, altresì, fissati i tempi degli apporti, la fonte normativa e la diversa amministrazione competente ad emanare il provvedimento finale

2 Ogni modifica al presente regolamento sarà adottata con atto deliberativo del consiglio di amministrazione.

3 Al presente regolamento e alle successive modifiche verrà data pubblicità con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nelle altre forme che saranno decise dalla Direzione generale.

ALLEGATO A

Numero procedimento		Struttura organizzativa competente	Termini provvedimento (giorni)
	Direzione centrale personale affari generali e organizzazione		
1	Pagamento onorari ai legali	Ufficio I	110
2	Provvedimento di mobilità (subordinatamente all'assenso delle amministrazioni di provenienza)	Ufficio I	120
3	Rilascio dichiarazioni e certificazioni	Ufficio I	30
4	Riammissione in servizio	Ufficio I	90
5	Concorso pubblico a primo dirigente	Ufficio I	255
6	Concorso pubblico	Ufficio I	450
7	Prova selettiva di cui alla legge n. 56 del 28 febbraio 1987	Ufficio I	480
8	Assunzione diretta in base alla legge n. 482 del 2 aprile 1968	Ufficio I	180
9	Assunzione a tempo determinato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127 del 30 marzo 1989	Ufficio I	510
10	Pagamento compenso ai membri delle commissioni esaminatrici	Ufficio I	80
11	Determinazione e liquidazione contributi di legge all'I.N.P.S.	Ufficio III	20
12	Individuazione e liquidazione premi assicurativi all'I.N.A.I.L.	Ufficio III	50
13	Rilascio certificazioni	Ufficio III	30
14	Pagamento parcella agli avvocati di parte	Ufficio IV	110
15	Pagamento contributi ai patronati	Ufficio IV	80
	Direzione centrale entrate contributive e prestazioni		
16	Assegni vitalizi	Ufficio II	355
17	Trattazione pratiche in base alla legge n. 29 del 7 febbraio 1979	Ufficio II	80
18	Erogazione borsa o assegno di studio	Ufficio III	720
19	Ricovero in convitto	Ufficio III	40
20	Rilascio certificazione contributiva	Ufficio IV	40
21	Variazione dell'anagrafe degli enti iscritti	Ufficio IV	100
22	Regolarizzazione contributiva	Ufficio IV	100
23	Gestione del contenzioso	Ufficio V	(1)
24	Pagamento per spese per liti	Ufficio V	110
25	Istruttoria, definizione e notifica della determinazione di riscatto	Ufficio VI	220
26	Notifica ruoli di riscossione	Ufficio VI	160
27	Variazione ai ruoli di riscossione	Ufficio VI	130
28	Restituzione contributi non dovuti	Ufficio VI	220
	Direzione centrale patrimonio e provveditorato		
29	Espletamento gare per lavori e fornitura di beni e servizi riguardanti il patrimonio immobiliare	Ufficio I	180
30	Acquisto immobili in attuazione del piano di investimenti	Ufficio I	240
31	Costituzione e cancellazione servitù attive e passive	Ufficio I	210
32	Esame richiesta di intervento manutentivo o di modifiche presentate dai locatari	Ufficio II	30
33	Richiesta ed effettuazione di sopralluogo tecnico per accertamento competenza riparazione	Ufficio II	50
34	Richiesta di intervento da parte delle società venditrici per fabbricati in garanzia	Ufficio II	20
35	Nomina tecnici per direzione lavori, collaudi ed interventi tecnici in genere	Ufficio II	75
36	Esecuzione lavori e fornitura di beni e servizi per il reintegro dello stato fisico dei beni immobili mediante trattativa privata	Ufficio II	90
37	Assegnazione unità immobiliari	Ufficio III	120
38	Contratti di locazione	Ufficio III	60
39	Evasione richieste economiche e giuridiche	Ufficio III	60
40	Espletamento gara per la fornitura di beni	Ufficio IV	180
41	Espletamento gara per la fornitura di servizi	Ufficio V	180
	Sedi provinciali		
42	Indennità premio di servizio (I.P.S.)	Sede competente	120
43	Riscatto servizi e o periodi	Sede competente	90
44	Ogni altro procedimeno di attività decentrate	Sede competente	(2)

Note

(1) Secondo legge.
(2) Nei termini già indicati per gli uffici della Direzione generale.

93A3493

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale «76° Giro d'Italia» (Estrazione del 13 giugno 1993)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale «76° Giro d'Italia» - estrazione del 13 giugno 1993 in Milano:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie AB n. 27743 di lire 2 miliardi abbinato al ciclista Indurain Miguel;

2) Biglietto serie AI n. 66258 di lire 750 milioni abbinato al ciclista Ugrumov Piotre;

3) Biglietto serie P n. 13610 di lire 500 milioni abbinato al ciclista Chiappucci Claudio;

4) Biglietto serie B n. 68118 di lire 250 milioni abbinato al ciclista Lelli Massimiliano;

5) Biglietto serie G n. 44272 di lire 150 milioni abbinato al ciclista Tonkov Pavel.

B) *Premi di seconda categoria* di lire 40 milioni cadauno:

Biglietto serie	D	n.	76061	Biglietto serie	Q	n.	78880
» »	D	»	93560	» »	S	»	01349
» »	E	»	64568	» »	AA	»	34415
» »	E	»	99194	» »	AA	»	52209
» »	F	»	36563	» »	AB	»	34201
» »	G	»	09662	» »	AC	»	83109
» »	L	»	29960	» »	AD	»	62021
» »	L	»	61185	» »	AE	»	55954
» »	L	»	98946	» »	AF	»	03173
» »	N	»	90448	» »	AI	»	13269
» »	O	»	09215	» »	AI	»	30099
» »	O	»	31743	» »	AI	»	53467
» »	O	»	92217				

C) *Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie AB n. 27743 L. 3.000.000;
2) Biglietto serie AI n. 66258 L. 2.000.000;
3) Biglietto serie P n. 13610 L. 1.000.000;
4) Biglietto serie B n. 68118 L. 800.000;
5) Biglietto serie G n. 44272 L. 700.000;
6) Ai rivenditori degli ulteriori venticinque premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

93A3537

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Borgia (Catanzaro), espropriati in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 995 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951) nei confronti della ditta Mazza Gregorio e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila (ora E.S.A.C.) è determinata in lire 41.767.273, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità sarà corrisposta al netto dell'importo di lire 21.430.000 già liquidato con decreto ministeriale 28 settembre 1960, n. 6120/4024 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960), oltre al conguaglio degli interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156, rettificano e sostituiscono altresì, ai fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A3511

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati, a seguito del decreto ministeriale 14 aprile 1992, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1992.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA SUI MATERIALI INNOVATIVI AVANZATI

Con decreto ministeriale 1° giugno 1993 è affidata alla Sistema compositi S.p.a. - Colleferro stazione (Frosinone), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Materiali e componenti in composito a matrice polimerica per applicazione nell'industria dei trasporti terrestri» per un importo complessivo di 15.000 milioni di lire — di cui 13.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantotto mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

93A3512

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per la chimica, a seguito del decreto ministeriale 11 novembre 1991 e del decreto ministeriale 14 aprile 1992, pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1991 e n. 98 del 28 aprile 1992.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA PER LA CHIMICA

Con decreto ministeriale 1° giugno 1993 è affidata alla Ismes S.p.a. - Bergamo, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Tecniche diagnostiche innovative per la valutazione dello stato di conservazione dei materiali» per un importo complessivo di 7.099,5 milioni di lire — di cui 6.499,5 milioni di lire per le attività di ricerca e 600 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantotto mesi.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1993 è affidata alla Eridania zuccherifici nazionali S.p.a. - Genova, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Processo innovativo ed integrato per la produzione dello zucchero» per un importo complessivo di 13.798,391 milioni di lire — di cui 12.899 milioni di lire per le attività di ricerca e 899,391 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantotto mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula dei relativi contratti di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

93A3513

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Armonia con sede in Como e unità di Como, per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Lascor con sede in Sesto Calende (Varese), unità di Sesto Calende (Varese), per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1992 con decorrenza 15 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Abb Kent Taylor, con sede in Milano, unità di Lenno (Como), per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 maggio 1993

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993,

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Knoll international Italia, con sede in Milano, unità di Legnano (Milano) e Solaro (Milano), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati

1) *S.p.a. Pierrel Hospital* ora *Vielle farmaceutici*, con sede in Milano, sede ed uffici di Milano e stabilimento di Sondalo (Sondrio):

periodo dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga),
causale crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 29 maggio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990,
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990 dal 29 maggio 1990,
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12085/26 dell'11 aprile 1992

2) *Ditta C.G.P. - Camiceria Giudici Piero*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga),
causale crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 6 dicembre 1990 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 6 dicembre 1990,
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12012/16 del 5 marzo 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 30 febbraio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Contributo addizionale: no, in fallimento dal 13 maggio 1992,

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 1° luglio 1992

Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria dal 19 agosto 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Carello (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Torino e Venaria (Torino), per il periodo dal 1° febbraio 1992 al 31 luglio 1992

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 1° luglio 1992,

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Carello (Gruppo Fiat) con sede in Torino e unità di Torino e Venaria (Torino), per il periodo dal 1° agosto 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 1° agosto 1992,

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. No Sag italiana, dal 1° gennaio 1993 *Sepi* (Gruppo Fiat), con sede in San Pietro Mosezzo (Novara) ora Torino e unità di San Pietro Mosezzo, frazione Nibbia (Novara), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Giem - Gruppo industriale Ercole Marelli, con sede in Milano, unità di Sesto S. Giovanni (Milano) e filiali nazionali per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I Cotoni di Sondrio, con sede in Sondrio e unità di Sondrio, per il periodo dal 20 aprile 1992 al 19 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 20 aprile 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.B.M. Hudson italiana, con sede in Milano e unità di Terno di Isola (Bergamo), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Agis, con sede in Taranto e unità di sede di Taranto, Taranto, unità prod. c/o Agip di Taranto, unità prod. c/o Ilva di Taranto, per il periodo dal 1° marzo 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Agis, con sede in Taranto e unità di sede di Taranto, Taranto, unità prod. c/o Agip di Taranto, unità prod. c/o Ilva di Taranto, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° settembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alcan alluminio (Gruppo Alcan), con sede in Pieve Emanuele (Milano), unità di Borgofranco d'Ivrea (Torino), Bresso (Milano), centri di distribuzione nazionali e Pieve Emanuele (Milano), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 16 marzo 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Alcantal service (Gruppo Alcan), con sede in Pieve Emanuele (Milano), unità di Gifflenga (Vercelli) e Senago (Milano), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 16 marzo 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Inteco (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 13 luglio 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Inteco (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1993 con decorrenza 13 gennaio 1993;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Visconti di Modrone, con sede in Valdobbiadene (Treviso), uffici di Milano e unità di Valdobbiadene (Treviso), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 6 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino, unità di Chivasso (Torino), enti centrali di Milano, Torino, Napoli, entri commerciali nazionali, magazzini di San Giuliano Milanese (Milano) e Pavia, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unità produttive di Desio (Milano), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 27 luglio 1992;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Compagnia costruzione cinture (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Compagnia costruzione cinture (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Ilvaform (Gruppo Ilva), con sede in Salerno e unità di Salerno, per il periodo dal 1° febbraio 1992 al 31 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 1° febbraio 1992;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Ilvaform (Gruppo Ilva), con sede in Salerno e unità di Salerno, per il periodo dal 1° agosto 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 1° agosto 1992;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Socimi Società costruzioni industriali Milano, con sede in Milano, unità di Arluno (Milano), Binasco (Milano), Chilivani (Sassari) e Milano, per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992.

Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria dal 24 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. C.T.P. di Tacchella Domenico & C. (Gruppo Carrera), con sede in Povegliano Veronese (Verona) e unità di Povegliano Veronese (Verona), per il periodo dal 20 maggio 1992 al 19 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 20 maggio 1992;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Basic Line (Gruppo Carrera), con sede in Ariano Polesine (Rovigo) e unità di Ariano Polesine (Rovigo), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Mustang (Gruppo Carrera), con sede in Tregnano (Verona), e unità di Tregnano (Verona), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Shirt line di Tacchella Imerio & C. (Gruppo Carrera), con sede in Vigasio (Verona) e unità di Vigasio (Verona), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Caris di Tacchella rag. Tito & C. (Gruppo Carrera), con sede in Caldiero (Verona) e unità di Cazzago S. Martino (Brescia), per il periodo dal 22 maggio 1992 al 21 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 22 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Lidman di Tacchella rag. Tito & C. (Gruppo Carrera), con sede in Caldiero (Verona) e unità di Calcinato (Brescia), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Dyaguar, con sede in Desio (Milano) e unità di Robecco sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1992 con decorrenza 20 luglio 1992;

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazine aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. Marelli motori, con sede in Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 20 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fonderie Sabiem, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1992 con decorrenza 13 luglio 1992;

32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lema Lezzeni Mario, con sede in Olgiate Comasco (Como) e unità di Olgiate Comasco (Como), per il periodo dal 22 giugno 1992 al 21 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1992 con decorrenza 22 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 22 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lema Lezzeni Mario, con sede in Olgiate Comasco (Como) e unità di Olgiate Comasco (Como), per il periodo dal 22 dicembre 1992 al 21 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1993 con decorrenza 22 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Saeco, con sede in Milano e unità di Gaggio Montano (Bologna), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1992 con decorrenza 7 settembre 1992;

35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Marzocchi, con sede in Lavino di Zola Predosa (Bologna) e unità di Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992;

36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unità di Cogno (Brescia), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992;

37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unità di Cogno (Brescia), per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lares Cozzi, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1992 con decorrenza 13 aprile 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lares Cozzi, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 13 ottobre 1992 al 12 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1992 con decorrenza 13 ottobre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.G.R. - Compagnia generale radiologia, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 1° maggio 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 4 giugno 1992 con decorrenza 1° maggio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Linificio canapificio nazionale, con sede in Milano e unità di Cassano d'Adda (Milano), Fara Gera d'Adda (Bergamo), Villa d'Almè (Bergamo), Vimercate (Milano), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dè Medici & Co., con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

Contributo addizionale: no, in concordato preventivo dal 24 luglio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura Sebina, con sede in Sarnico (Brescia) e unità di Sarnico (Bergamo), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifatture Segalini, con sede in Como e unità di Molteno (Como), per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1992 con decorrenza 15 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 15 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Manifatture Segalini, con sede in Como e unità di Molteno (Como), per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1992 con decorrenza 15 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Riganti, con sede in Varese e unità di Solbiate Arno (Varese), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Riganti, con sede in Varese e unità di Solbiate Arno (Varese), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 11 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fabbrica milanese conduttori, con sede in Milano e unità di Vignate (Milano), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Hitman, con sede in Corsico (Milano) e unità di Corsico (Milano), per il periodo dal 20 gennaio 1992 al 19 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 20 gennaio 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 20 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Hitman, con sede in Corsico (Milano) e unità di Corsico (Milano), per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1992 con decorrenza 20 luglio 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano) e unità di Verano Brianza e Briosco (Milano), per il periodo dal 21 aprile 1992 al 20 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1992 con decorrenza 21 aprile 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano) e unità di Verano Brianza e Briosco (Milano), per il periodo dal 21 ottobre 1992 al 20 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 21 ottobre 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Officine Villa Vittorio, con sede in Bergamo e unità di Canonica d'Adda (Bergamo), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1992 con decorrenza 16 marzo 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vincenzo Bernardelli, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) e unità di Gardone Val Trompia (Brescia), per il periodo dal 28 aprile 1992 al 27 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 28 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 28 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Vincenzo Bernardelli, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) e unità di Gardone Val Trompia (Brescia), per il periodo dal 28 ottobre 1992 al 27 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 28 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Retam Service, con sede in Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 aprile 1992 con decorrenza 16 marzo 1992;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Becromal, con sede in Milano e unità di Rozzano (Milano), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Becromal, con sede in Milano e unità di Rozzano (Milano), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Auschem, con sede in Milano, unità di Milano e stabilimento di Bergamo - Div. Elastomeri, per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Conceria Rinaldo Miramonti e Figlio, con sede in Castano Primo (Milano) e unità di Castano Primo (Milano), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Conceria Rinaldo Miramonti e Figlio, con sede in Castano Primo (Milano) e unità di Castano Primo (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. O.M.G., con sede in Camignone (Brescia) e unità di Camignone (Brescia), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 12 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Filatura di Torre Boldone, con sede in Torre Boldone (Bergamo) e unità di Torre Boldone (Bergamo), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 31 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Metalplastiche italiane, con sede in Casalmaiocco (Milano) e unità di Casalmaiocco (Milano), per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

Contributo addizionale: no, concordato preventivo dal 24 dicembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bianchi Maré, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e centri assistenza di Arezzo, Cassano Magnago (Varese), Firenze, Modena, Padova, Torino, Verona e unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cerestar Bioproducts Italia Branch of Cerestar Bioproducts BV, con sede in Milano e unità di Casei Gerola (Pavia), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992;

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Maglificio Pierina, con sede in Uggiate Trevano (Como) e unità di Uggiate Trevano (Como), per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Maglificio Pierina, con sede in Uggiate Trevano (Como) e unità di Uggiate Trevano (Como), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. O.L.S. - Officine laminatoi Sebino, con sede in Pisogne (Brescia) e unità di Pisogne (Brescia), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 4 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992.

33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. O.L.S. - Officine laminatoi Sebino, con sede in Pisogne (Brescia) e unità di Pisogne (Brescia), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992.

34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 24 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Agusta sistemi, con sede in Cascina Costa di Samarate (Varese) e unità di Tradate (Varese), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Zarine, con sede in Mortara (Pavia) e unità di Mortara (Pavia), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1992 con decorrenza 27 aprile 1992.

36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gividi Italia, con sede in Milano e unità di Brugherio (Milano), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992.

37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Lanificio di Milano, con sede in Erba (Como) e unità di Erba (Como), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 9 marzo 1992.

Contributo addizionale: no, concordato preventivo dal 12 febbraio 1992;

38) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Lanificio di Milano, con sede in Erba (Como) e unità di Erba (Como), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992.

Contributo addizionale: no, concordato preventivo dal 12 febbraio 1992;

39) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.M.R. Costruzioni meccaniche Rho, con sede in Rho (Milano) e unità di Rho (Milano), per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992;

40) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.F.G. International Fashion Group, con sede in Madone (Bergamo) e unità di Madone (Bergamo), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992;

41) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio Adamello, con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992;

42) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zopfi Tessile, con sede in Ranica (Bergamo) e unità di Ranica (Bergamo), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 26 giugno 1992 con decorrenza 1° giugno 1992;

43) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Omar, con sede in Milano e unità di Alzano Lombardo (Bergamo), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1992 con decorrenza 13 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

44) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Basile, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992;

45) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Basile, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992.

46) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Seal gruppo Fiat, con sede in Milano e unità di Varese, per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1992 con decorrenza 20 luglio 1992;

47) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Setificio Castelletto Ticino, con sede in Luino (Varese) e unità di Luino (Varese), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1992 con decorrenza 24 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

48) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valmet Carcano, con sede in Maslianico (Como) e unità di Maslianico (Como), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992;

49) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italfond, con sede in Bagnolo Mella (Brescia), e unità di Bagnolo Mella (Brescia) per il periodo dall'8 giugno 1992 al 7 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 8 giugno 1992.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ing. Giovanni Breda, con sede in Cadoneghe (Padova) e unità di Cadoneghe (Padova), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 31 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tubettificio Europeo, con sede in Lecco (Como) e unità di Abbadia Lariana (Como), Anzio (Roma), Lecco (Como), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1° giugno 1992.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12671/4 del 4 febbraio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eurofilati, con sede in Longarone (Belluno) e unità di Longarone (Belluno), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eurofilati, con sede in Longarone (Belluno) e unità di Longarone (Belluno), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria veneta filati, con sede in Meolo (Venezia) e unità di Meolo (Venezia), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria veneta filati, con sede in Meolo (Venezia) e unità di Meolo (Venezia), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 5 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alumix, con sede in Roma e unità di Bolzano, Feltre (Belluno), Fossanova (Latina), Fusina (Venezia), Fusina Primario (Venezia), Marghera (Venezia), Mori (Trento), Nembro (Bergamo), Porto Marghera (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano), uffici di Aprilia (Latina), uffici di Carbonia (Cagliari), uffici di Milano, uffici di Roma, per il periodo dal 1° maggio 1992 al 31 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1992 con decorrenza 1° maggio 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società veneziana vetro, con sede in Venezia e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1993 con decorrenza 1° dicembre 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Jogres, con sede in S. Giorgio delle Pertiche (Padova) e unità di S. Giorgio delle Pertiche (Padova), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Jogres, con sede in S. Giorgio delle Pertiche (Padova) e unità di S. Giorgio delle Pertiche (Padova), per il periodo dal 4 novembre 992 al 3 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Ai Te Ca, con sede in S. Martino B.A. (Verona) e unità di S. Martino B.A. (Verona), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati.

1) *Ditta Pascucci Giuseppe* presso Fincantieri, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli).

periodo: dal 1° gennaio 1992 al 6 febbraio 1992,
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990 dal 4 giugno 1990,
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. I.C.M.I - Industrie cantieri metallurgici italiani*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 25 marzo 1991 al 24 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993,
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989. dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto si.

3) *S.p.a. I.C.M.I - Industrie cantieri metallurgici italiani*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli.

periodo: dal 25 settembre 1991 al 24 marzo 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993,
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989 dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto si.

4) *S.p.a. I.C.M.I - Industrie cantieri metallurgici italiani*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli

periodo: dal 25 marzo 1992 al 30 aprile 1992,
causale ristrutturazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993,
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989 dal 28 marzo 1988,
pagamento diretto si.

5) *S.p.a. Moccia Irme*, con sede in Napoli e stabilimento di Pomezia (Roma)

periodo: dal 28 settembre 1990 al 28 febbraio 1991,
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993,
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990 dal 27 marzo 1989,
pagamento diretto si

6) *S.n.c. Di Russo & C.*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli)

periodo dal 15 marzo 1991 al 14 settembre 1991,
causale: crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993,
prima concessione dal 15 marzo 1991,
pagamento diretto si

7) *S.n.c. Di Russo & C.*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli)

periodo dal 15 settembre 1991 al 7 febbraio 1992,
causale crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993,
prima concessione dal 15 marzo 1991,
pagamento diretto si

8) *S.p.a. Società veneziana conterie* (gruppo Efim), con sede in Venezia Murano e stabilimento di Venezia-Murano

periodo dal 1° maggio 1988 al 31 ottobre 1988,
causale ristrutturazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993,
prima decreto ministeriale 18 marzo 1987 dal 2 giugno1996
pagamento diretto no

9) *S.p.a. Società veneziana conterie* (gruppo Efim), con sede in Venezia Murano e stabilimento di Venezia Murano:

periodo: dal 1° novembre 1988 al 30 aprile 1989,
causale ristrutturazione aziendale - CIPI 26 marzo 1993,
primo decreto ministeriale 18 marzo 1987 dal 2 giugno 1986,
pagamento diretto no

10) *S.c.r.l. Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario* con sede in Mestre (Venezia) e stabilimento di Cadoneghe (Padova) e divisione di Badia Polesine (Rovigo);

periodo dal 1° agosto 1991 al 31 gennaio 1992,
causale crisi aziendale (art. 1, legge n. 223/1991) - CIPI 26 marzo 1993,
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto si

11) *S.c.r.l. Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario*, con sede in Mestre (Venezia) e stabilimento di Cadoneghe (Pordenone), divisione di Badia Polesine (Rovigo);

periodo dal 1° febbraio 1992 al 10 giugno 1992,
causale crisi aziendale (art. 1, legge n 223/1991) - CIPI 26 marzo 1993,
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990. dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto si.

12) *S.r.l. Nuova Finac*, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli)

periodo dal 14 luglio 1991 al 31 dicembre 1991,
causale crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 17 luglio 1989,
pagamento diretto. si.

13) *S.p.a. Filanda Gera e Vidor*, con sede in Conegliano (Treviso) e stabilimento di Conegliano (Treviso):

periodo dal 29 agosto 1991 al 31 gennaio 1992,
causale crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Moda Europa*, con sede in Melito (Napoli) e stabilimento di Melito (Napoli):

periodo: dal 10 giugno 1991 al 9 dicembre 1991,
causale crisi aziendale - CIPI 26 marzo 1993,
prima concessione: dal 10 giugno 1991,
pagamento diretto. si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

93A3460

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 27 aprile 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista «Cooperativa artigiana di Garanzia Valle del Sangro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castel di Sangro (L'Aquila), costituita per rogito D'Antuono in data 10 gennaio 1977, rep 8429, reg soc n 670, tribunale di Sulmona, BUSC n 1058 149789;

società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto G I R P A F - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rivisondoli (L'Aquila), costituita per rogito Golia in data 5 maggio 1987, rep 7205 reg soc n 1642, tribunale di Sulmona, BUSC n. 1835 228046

società cooperativa di consumo «Arcobaleno - Soc coop a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Rozzi in data 30 gennaio 1987 rep 68247, reg soc n 9007, tribunale di Pescara, BUSC n 1196/225209;

società cooperativa mista «Cooperativa moda mannequins C M M - Soc coop a r.l », con sede in Pescara, costituita per rogito Napoleone in data 23 gennaio 1985, rep. 121139, reg soc n. 7323, tribunale di Pescara, BUSC n 1126/217390;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa futura - Centro sociale di attività multiple per bambini a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Bulferi in data 9 gennaio 1985, rep 99875, reg soc n. 7258, tribunale di Pescara, BUSC n 1138/218995,

società cooperativa di pesca «C I A. - Cooperativa ittica abruzzese a responsabilità limitata» enunciabile «C I.A. - Soc coop. a r.l », con sede in Pescara, costituita per rogito D Ambrosio in data 6 maggio 1986, rep 168233, reg soc. n. 8410, tribunale di Pescara, BUSC n. 1153/220404,

società cooperativa di consumo «Cooperativa Nuova Speranze - Società cooperativa a responsabilità limitata» enunciabili «Nuove Speranze - Soc coop a r l », con sede in Pescara, costituita per rogito Pastore in data 25 marzo 1985, rep. 22090, reg. soc n. 7485, tribunale di Pescara, BUSC n 1086/211168,

società cooperativa mista «La Sandonese società cooperativa gestione servizi a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito de Angelis in data 11 febbraio 1988, rep. 57 642, reg. soc. n. 10029, tribunale di Pescara, BUSC n. 1287/233909;

società cooperativa di produzione e lavoro «S E Di S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Russo in data 30 gennaio 1986, rep. 1175, reg. soc. n. 8211, tribunale di Pescara, BUSC n. 1131/218231;

società cooperativa di produzione e lavoro «Protagonismo» Società a responsabilità limitata, con sede in Montesilvano (Pescara), costituita per rogito Scaccia in data 12 dicembre 1977, rep 23561, reg. soc. n 3425, tribunale di Pescara, BUSC n. 771/156357;

società cooperativa di consumo «Turismo 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Francavilla al Mare (Chieti), costituita per rogito Marciante in data 6 febbraio 1985, rep. 30172, reg. soc. n. 3306, tribunale di Chieti. BUSC n. 1065/215268;

società cooperativa mista «Vigilanza privata tetatina - C.V P.T. - Soc coop a r l.», con sede in Francavilla al Mare (Chieti), costituita per rogito Gioffre in data 5 settembre 1988, rep 29705, reg. soc. n. 4514, tribunale di Chieti, BUSC n. 1293/236995;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Edi Società cooperativa a r.l », con sede in Vasto (Chieti), costituita per rogito Colangelo in data 31 agosto 1985, rep 74647, reg soc. n 1168, tribunale di Vasto, BUSC n 1066/215269;

società cooperativa di consumo «Olimpia Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vasto (Chieti), costituita per rogito Colangelo in data 20 febbraio 1987, rep. 79509, reg. soc. n. 1419, tribunale di Vasto, BUSC n. 1198/226051;

società cooperativa di consumo «Scuola cattolica figlie della Croce», con sede in Vasto (Chieti), costituita per rogito Varrati in data 15 gennaio 1983, rep. 27223, reg soc. n. 885, tribunale di Vasto, BUSC n 945/197203,

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo A C L I - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Marano Ticino (Novara), costituita per rogito Modugno in data 10 febbraio 1951, rep. 1241, reg soc. n. 2219, tribunale di Novara, BUSC n 157/33960;

società cooperativa di produzione e lavoro «Confezioni moda - Soc coop a r l », con sede in Asti, costituita per rogito Cotto in data 13 marzo 1987, rep. 9612, reg soc n 5778, tribunale di Asti, BUSC n 566/226030;

società cooperativa di produzione e lavoro «S I T.A M I - Soc. coop. a r.l.», con sede in Alessandria, costituita per rogito Gandini in data 9 ottobre 1986, rep. 186472, reg. soc. n. 10918, tribunale di Alessandria, BUSC n. 1375/223363;

società cooperativa mista «Cooperativa artigiana di garanzia C L A A I. regione Piemonte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Oppezzo in data 17 dicembre 1987, rep 8396, reg soc. n 4252, tribunale di Casale Monferrato, BUSC n 1397/231947,

società cooperativa di produzione e lavoro «Agrimet - Costruzioni metalliche per l'agricoltura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelnuovo Scrivia (Alessandria), costituita per rogito Marziale Carnevale Ricci in data 26 luglio 1986, rep 2503, reg soc n 2216, tribunale di Tortona, BUSC n 1370/221284;

società cooperativa di produzione e lavoro «Rovertex - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Acqui Terme (Alessandria), costituita per rogito Cassinelli in data 26 luglio 1978 rep 31749, reg soc n. 1028, tribunale di Acqui Terme, BUSC n. 1148/161871.

93A3459

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica statale di S. Casciano in Val di Pesa ad accettare una donazione

Con decreto n. 87 del 22 aprile 1993 del prefetto della provincia di Firenze la direzione didattica di S. Casciano Val di Pesa e per essa la direttrice didattica pro-tempore è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer del valore complessivo di L. 1 300 000 disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare di Cerbaia, dipendente dalla direzione didattica di S. Casciano Val di Pesa (Firenze).

93A3518

Autorizzazione alla scuola elementare di Valdengo dipendente dalla direzione didattica di Vigliano Biellese ad accettare una donazione.

Con decreto n. 1718/Sett I 2 160.29/1 del 21 aprile 1993 del prefetto della provincia di Vercelli la direzione didattica di Vigliano Biellese nella persona del direttore didattico dott. Giuseppe Poma e stata autorizzata ad accettare la donazione di un videolettore PX 990 Samsung del valore di L 348 000 e un TV Color V2E 25' Mivar del valore di L. 700 000 disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare di Valdengo, dipendente dalla direzione didattica di Vigliano Biellese, dal gruppo amici sportivi e dal gruppo alpini.

93A3519

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Avigliano, S.c.r.l., in Avigliano, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 21 maggio 1993 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Avigliano, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Avigliano (Potenza) — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro del 19 maggio 1993, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 T U C R A. e 67, primo comma, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni. Il dott Silvio Tirdi è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art 67, penultimo comma, del citato regio decreto-legge n 375, e successive modificazioni e integrazioni.

93A3514

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.*

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 19 settembre 1992 recante: «Determinazione della misura dei compensi spettanti ai veterinari coadiutori operanti negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna (principali o dipendenti)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1993).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, alla pag 35 seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in relazione alla modifica riguardante l'art. 3, primo comma, dove è scritto:

«Il compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori, operanti esclusivamente negli uffici veterinari *principali* di confine, porto, aeroporto e dogana interna dipendenti dagli uffici principali viene determinato nella seguente misura lorda:

minimo L 350 000 *mensili*,

massimo L 3 600 000 *mensili* »,

leggasi.

«Il compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori, operanti esclusivamente negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna dipendenti dagli uffici principali viene determinato nella seguente misura lorda:

minimo L. 350.000 *annuo*;

massimo L 3 600 000 *annuo* ».

93A3478

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovo dosaggio, modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag 50, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del decreto n. 300 del 27 aprile 1993, dove è scritto: «Titolare A I C · *Fusione* Italchimici S p a. .. », si legga «Titolare A.I.C: *Fisons* Italchimici S.p.a. ...».

93A3523

Avviso relativo al comunicato della Commissione nazionale per le società e la borsa concernente: «Modificazione ai sensi dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, con riferimento alla società Sirti S.p.a. (Comunicazione n. 93004643)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag 52, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quarto rigo del terzo capoverso, dove è scritto «Sirti S p a . . . *53,13%* Stet S p a.», si legga. «Sirti S.p a. . . . . *53,31%* Stet S p.a.».

93A3524

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 345.000**
- semestrale	**L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 664.000**
- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189